

9

# CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

## PROVINCIA DI BRINDISI

### PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 50 del 13/04/2017

**OGGETTO:** Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194 comma 1 lett.a) decreto Lgs n.267/2000.Liquidazione spese legali. Avv.Pagliara

Soggetto Proponente: Dott. Antonio Cito  
Ufficio proponente : AREA VIGILANZA  
Argomento :

Parere ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267	CONSIGLIERE	P	A	CONSIGLIERE	P	A
Perere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Antonio Cito Addi, 18/04/2017	1) BRUNO Maurizio			15) MODUGNO Emanuele		
	2) CAFUERI Marcello			16) CAMARDA Antonio		
	3) ZECCHINO Fabio			17) MILONE Sara		
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dr. Gabriele FALCO Addi, 26/04/2017	4) ANDRIULO Alfonso			18) ANDRISANO Antonio		
	5) VOZZA Cosimo			19) BUNGARO Cosimo		
	6) TAURISANO Giovanni			20) GALLONE Giacomo		
	7) GIACOVELLI Giuseppe			21) CAPUANO Giovanni		
	8) SPORTILLO Carmelo			22) ATTANASI Domenico		
Assenti in fase di votazione	9) PAPPADA' Raffaele			23) MANCINO Dario		
	10) DI NOI Angelo			24) CAVALLO Giuseppe		
	11) LOPALCO Carmela			25) CURTO Euprepis		
	12) FORLEO Cosima					
	13) PASSARO Maria					
	14) FANIZZA Luigi					

Unanimità      SI      NO  
Con voti:  
Favorevoli.....  
Contari.....  
Astenuiti

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194 comma 1 lett.a) decreto Lgs n.267/2000.Liquidazione spese legali.Avv.Pagliara.

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 21.03.2017, si è proceduto all'approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019;

Che con delibera di Giunta Comunale n.116 del 05.04.2017, è stato approvato il PEG, e sono state assegnate le risorse per gli esercizi 2017/2019;

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento posto al n. ed avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori Bilancio ex art.194 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000.

Relazione l'Assessore al Contenzioso

Premesso che:

che con Sentenza n.655/17, iscritta al n.1743/16 R.G. avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., il Giudice di Pace di Brindisi, si è così pronunciato nel giudizio promosso da Rizzo Cosima Margherita, rappresentato e difeso dall'Avv.Fernando Pagliara c/ Comune di Francavilla Fontana in persona del Sindaco pro tempore ed Equitalia Sud S.p.a.;

accoglie l'opposizione e annulla la cartella esattoriale n.02220150008925944000 emessa da Equitalia Sud S.p.a.;

Condanna il Comune di Francavilla Fontana alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida ex D.M. 55/2014, in complessivi € 373,00, di cui € 43,00 per spese ed € 330,00 per onorario, oltre 15% per rimborso forfettario, più IVA e Cap, con distrazione in favore dell'Avv.Pagliara che ne ha fatto richiesta:

Vista la fatturazione pervenuta, per un importo totale di € 524,51

Preso atto del sopraccitato dispositivo:

Riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio per le somma innanzi citate, trovando esse copertura sull'apposito capitolo del Bilancio 2017, 1294/638 che presenta sufficiente disponibilità, per un totale complessivo di € 524,51

Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli , c. ast.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al Contenzioso;

Vista l'attestazione di regolarità tecnica e contabile resa dai Dirigenti interessati;

Visti gli artt. 42 e 49 comma 1 del D.L.gs. n.267/2000;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 6 del 27-7-2017

## DELIBERA

1) Prendere atto della relazione predisposta e sottoscritta dall'Assessore al Contenzioso, attestante il riconoscimento del debito fuori bilancio comma 1 del Dlgs n.267/2000;

- 2) Riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all'art.194 comma 1 lett.a) del Dlgs n.267/2000 il debito fuori bilancio per complessivi € 524,51;
- 3) Dare atto che la spesa rinveniente dal presente provvedimento trova copertura sull'apposito capitolo di bilancio 1294/638 Bilancio 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
- 4) dare direttiva al Dirigente l'Area Vigilanza, ai fini della predisposizione degli atti per la liquidazione della somma stabilita;
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della legge 27.12.2002 n.289;

Di dare atto che alle ore       viene esaurita la trattazione dei punti all'o.d.g.

La seduta è sciolta.



**CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA**  
*Provincia di Brindisi*  
**UFFICIO LEGALE - CONTENZIOSO**


Al Comando Polizia Municipale

SEDE

Oggetto: Sentenza n. 655/17- Sig.ra Rizzo Cosima Margherita -  
~~~~~

In allegato si trasmette copia della Sentenza di cui all'oggetto per ogni opportuna conoscenza e gli adempimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE UFFICIO LEGALE  
- Dott. Francesco Taurisano -





**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI BRINDISI**

SEZIONE 1 Via U. Foscolo 5

Si comunica a:

Avv. **FERNANDO PAGLIARA**  
VIA F. D'IPPOLITO, 48  
LATIANO  
BR

0831 - 1794917

- Avv. **KATIA ORLANDI** (e. so Garibaldi 27 Trapani)  
*ex equitalia state*  
- Comune Fiancavalle f. no 0831 - 820238

Comunicazione di cancelleria

**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **1743/2016** - **RITO ORDINARIO**  
*Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie*

Giudice: **VILEI FRANCESCA**

Depositata Sentenza Numero: **655/2017** in data: **10/03/2017**

Parti nel procedimento

*Attore Principale* **RIZZO COSIMA MARGHERITA**

Difeso da:  
**FERNANDO PAGLIARA**

*Convenuto Principale* **EQUITALIA SUD S.P.A.**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Brindisi, in persona dell'avv. Francesca Vilei, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1743/2016 R.G. promossa

DA

RIZZO COSIMA MARGHERITA, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Pagliara, in virtù di mandato in atti;

ATTORE

CONTRO

EQUITALIA SUD SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Katia Orlandi, in virtù di mandato in atti;

CONVENUTO

NONCHE' CONTRO

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA, rappresentato e difeso dal funzionario dott. Francesco Taurino;

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

All'udienza dell'11.1.2017 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

|                         |
|-------------------------|
| SENT. N. <u>655/17</u>  |
| R.G. N. <u>1743/16</u>  |
| Cron. N. <u>3632/17</u> |
| Rep. N. _____           |

Con atto di citazione 15.2.2016, ritualmente notificato, Rizzo Cosima Margherita evocava in giudizio Equitalia Sud spa, proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 02420150008925944000 dell'importo € 291,75, oltre spese di notifica, in totale € 297,63. La somma veniva richiesta a titolo di sanzione amministrativa comminata con il verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada, elevato dalla Polizia Municipale di Francavilla Fontana il 26.4.2012 e notificato all'opponente il 16.11.2012.

Eccepiva l'opponente l'omessa notifica del verbale e, comunque, la decadenza della potestà recuperatoria, essendo stato notificato il verbale tardivamente.

Si costituiva Equitalia Sud spa ed eccepiva l'inammissibilità dell'azione ed il proprio difetto di legittimazione passiva.

Alla prima udienza veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Francavilla Fontana. Il Comune si costituiva e contestava i motivi di opposizione.

Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali.

All'udienza dell'11.1.2017 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che l'opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c. è ammissibile, in quanto diretta a far valere, non solo l'omessa notifica del verbale di contestazione, ma anche la tardività della notifica del verbale.

E' noto che l'opposizione alla cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per

violazione al codice della strada, va proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale ( Cass. 1985/2014).

La Suprema Corte ha poi chiarito che l'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela, ma di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo ( Cass. 19579/2015).

Con la presente opposizione, l'opponente eccepisce la nullità del titolo per la tardività della notifica e, pertanto, l'azione come proposta è ammissibile per le ragioni innanzi dette.

Ciò posto, l'eccezione di nullità del titolo per la tardiva notifica del verbale è fondata.

Il Comune di Francavilla ha depositato gli atti relativi all'accertamento e alla notifica del verbale.

In proposito va evidenziato che la costituzione del Comune è regolare, poiché come la Suprema Corte ha statuito in tema di rappresentanza processuale del Comune: " qualora lo statuto ( o nei limiti già indicati il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro ( salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un



legale) e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione" (Cass.12868/2005; 4556/2012).

Nel caso di specie, risulta che con delibera 13.4.2016, visto lo statuto comunale, è stato costituito l'ufficio legale comunale e conferito al Dirigente della I<sup>a</sup> Area amministrativa l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nei giudizi incardinati dinanzi al Giudice di Pace.

La costituzione così come effettuata va quindi ritenuta regolare.

Ciò detto, risulta dai documenti prodotti dal Comune che il verbale di contestazione, redatto in data 26.4.2012, era stato notificato inizialmente all'intestatario del veicolo, società Autosimeone srl, la quale ha comunicato al Comune di Francavilla in data 27.7.2012 ( prot. 0009440/2012) l'avvenuta vendita del veicolo a Rizzo Cosima Margherita in data precedente.

Risulta altresì che la notifica del verbale all'effettiva proprietaria, odierna opponente, è avvenuta in data il 16.11.2012.

L'art. 201 Codice della Strada prescrive che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato entro novanta giorni dall'accertamento all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

Dispone inoltre la medesima norma che, qualora l'effettivo trasgressore sia identificato successivamente, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui i soggetti obbligati risultino dai pubblici registri, " o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla

loro identificazione”

Il comma 5 infine stabilisce “ l’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”.

Non v’è dubbio che il Comune di Francavilla era in grado di provvedere all’identificazione dell’effettiva proprietaria sin dal 27.7.2012, data in cui sono state comunicate le generalità dell’effettivo proprietario del veicolo. Ne consegue che la notifica del verbale di contestazione effettuata il 16.11.2012 è tardiva e l’obbligazione di pagare la sanzione si era ormai estinta.

Il Comune di Francavilla non poteva quindi procedere alla riscossione della sanzione per l’inesistenza del titolo esecutivo.

Per tali ragioni, la cartella esattoriale opposta va annullata.

Le spese del giudizio, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico del Comune di Francavilla Fontana. Si compensano tra le altre parti del giudizio per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Brindisi, definitivamente decidendo sull’opposizione proposta da Fizzo Cosima Margherita nei confronti di Equitalia Sud spa e Comune di Francavilla Fontana, così provvede:

-in accoglimento dell’opposizione, annulla la cartella esattoriale n. 02420150008925944000 emessa da Equitalia Sud spa per conto del Comune di Francavilla Fontana;

-condanna il Comune di Francavilla Fontana alla rifusione in favore dell’opponente delle spese processuali, che liquida ex D.M. 55/2014, in complessivi € 373,00, di cui € 43,00 per spese ed € 330,00 per onorario, oltre 15% per rimborso forfettario, più Iva e Cap, con distrazione in favore del procuratore, avv. Fernando Pagliara, che ne ha fatto richiesta;


-compensa le spese tra le altre parti del giudizio.

Così deciso in Brindisi il 10.3.2017

Deposito in Cancelleria il 10-03-17  
IL CANCELLIERE  
(Dott.ssa Rosa CACCIARI)

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Francesca VILEI



**FERNANDO PAGLIARA**

Fattura Elettronica per la PA  
 Progressivo di invio: 00180  
 ID trasmittente: ITVNZRCR73T06F842L  
 Cod. UF: GPUQ60  
 Formato: FPA12

Partita IVA: IT01655070744  
 Codice fiscale: PGLFNN68D10F152U  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Indirizzo: VIA TORRE S S. 213 - 72022 - LATIANO (BR) IT

PROTOCOLLATA CON IL N. 14338 IN DATA 06/04/2017

**COMUNE DI FRANCAVILLA**  
 Id. fiscale IVA: IT00176620748  
 Cod. Fis: 00176620748  
 VIA MUNICIPIO, 4  
 72021 - FRANCAVILLA FONTANA  
 (BR) IT

**Dati Generali Documento**

Tipo documento: **Parcella**

Numero: **2E**

Data: **05/04/2017**

Importo totale documento: **524,51 (EUR)**

Ritenuta persone fisiche: **75,90 (EUR) (Aliq. 20,00%)**

Causale di pagamento: **Z**

**Cassa previdenziale**

| Cassa                                                               | Aliquota | Importo | Ritenuta |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
| Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati Procuratori legali | 4,00%    | 15,18   | 22,00%   |

**Dati Beni e Servizi****Dettaglio linee**

| Linea | Descrizione                                                 | Quantità | Prezzo unitario | Importo   | Aliquota | Ritenuta | Nota                  |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|-----------------------|
| 1     | Sentenza 655/17 (n. 1743/16 RG) Giudice di Pace di Brindisi | 1,00     | 330,00000       | 330,00000 | 22,00%   | SI       | (codice non prevista) |
| 2     | Spese non imponibili liquidate                              | 1,00     | 43,00000        | 43,00000  | 0,00%    |          | Non soggetta          |
| 3     | Rimborso forfettario al 15%                                 | 1,00     | 48,50000        | 48,50000  | 22,00%   | SI       | (codice non prevista) |

**Dati riepilogo IVA**

| Aliquota | Descrizione  | Importo | Ritenuta | Modalità            |
|----------|--------------|---------|----------|---------------------|
| 22,00%   |              | 394,66  | 86,83    | Immediata           |
| 0,00%    | Non soggetta | 43,00   | 0,00     | ESCLUSE IVA ART. 15 |

**Dati Pagamento****Pagamento completo**

| Modalità        | Importo | Data invio | Data ricezione | Banca           | Codice                     | Conto       |
|-----------------|---------|------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| Bonifico (MP05) | 448,61  | 05/05/2017 | 05/05/2017     | BANCO DI NAPOLI | IT08P010107920000026000039 | 01010 79200 |

Formattato con foglio di stile Datagraph S.r.l. 2015